



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Procedura valutativa per la progressione verticale in deroga tra le Aree a copertura di n. due unità, a tempo pieno e indeterminato, dell'Area degli Istruttori (ex categoria C), riservata ai dipendenti di ruolo della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona: approvazione del relativo avviso di selezione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i.;
- verificato che l'argomento rientra nell'ambito delle proprie competenze;
- visto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione adottato con deliberazione n. 19 del 06/02/2025, aggiornato con deliberazione n.58 del 15/05/2025, contenente il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025 - 2027;
- dato atto che fra le misure di dettaglio per il 2025, con il soprarichiamato atto di programmazione si prevede la progressione verticale in deroga per n. due unità appartenenti all'Area Operatori Esperti da inquadrare dell'area degli Istruttori;
- visti:
 - l'art. 52, comma 1bis, penultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede "*In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno*";
 - il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022 in particolare l'art. 13 "Norme di prima applicazione" che al comma 6 ha previsto che "in applicazione dell'art. 52, comma 1bis, penultimo periodo, del D.Lgs 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di Corrispondenza";
 - il comma 7 del succitato articolo 13 che stabilisce "Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.";
 - il comma 8 del succitato art. 13 che stabilisce "Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di



- Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.”;
- l'orientamento applicativo ARAN CFL207 nel quale - per l'utilizzo delle risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 - sono esplicitate le modalità di calcolo da applicare alle progressioni tra le aree di cui all'art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022;
 - evidenziato che l'allegata Tabella C al succitato CCNL contiene l'indicazione dei requisiti che devono essere posseduti dai dipendenti interessati dalla suddetta procedura anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, ma con l'esperienza maturata nell'area immediatamente inferiore o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
 - considerato che per tali progressioni “speciali” o “in deroga” effettuabili a tutto il 31 dicembre 2025, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, ove finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 612 della Legge 234 del 30.12.2021, non necessita la copertura del 50% dall'esterno, così come ribadito dall'orientamento applicativo ARAN CFL209 del 28.03.2023 condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - precisato che il ricorso alle progressioni verticali è una facoltà - non un obbligo - rimessa alla discrezionalità di ciascuna pubblica amministrazione al fine di “valorizzare le professionalità interne” di ruolo esistenti nella stessa e ciò conformemente al dettato di cui all'art. 24, comma 2 del Dlgs 150/2009, secondo cui l'attribuzione dei posti riservati al personale interno nei concorsi pubblici è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni;
 - atteso che l'esercizio della facoltà di attivare le progressioni verticali, proprio in ragione del fatto che trattasi di strumento derogatorio ed eccezionale di passaggio tra aree o categorie rispetto al pubblico concorso, è motivato dalla necessità e dall'opportunità di dare valore all'esperienza maturata all'interno della stessa pubblica amministrazione e, quindi, di sviluppare e valorizzare professionalità che già sussistono nell'ambito dell'Ente;
 - considerato che le ragioni chiave per dare valore all'esperienza maturata all'interno dell'Ente risiedono:
 - *nella continuità e stabilità*: i dipendenti all'interno dell'Ente maturano una conoscenza approfondita delle procedure e dinamiche interne contribuendo a garantire una maggiore continuità e stabilità nell'erogazione dei servizi;
 - *nell'efficienza operativa*: il personale con esperienza all'interno dell'Ente è generalmente più efficiente in quanto familiare con processi specifici e può svolgere le proprie mansioni con maggiore competenza contribuendo alla riduzione dei tempi di apprendimento e ad una maggiore produttività complessiva;
 - *nel risparmio di risorse*: investire nella valorizzazione delle professionalità interne riduce la necessità di reclutare nuove risorse esterne comportando risparmi in termini di tempo, danaro e sforzi necessari per il reclutamento e la formazione di nuovi dipendenti;
 - *nella crescita professionale*: valorizzare le professionalità interne implica il riconoscimento e la premiazione del contributo degli attuali dipendenti comportando l'aumento delle loro motivazioni, il senso di appartenenza e la soddisfazione professionale e favorendo un clima lavorativo positivo;
 - *nella conservazione del capitale intellettuale*: ogni organizzazione accumula nel tempo un capitale intellettuale, costituito dalla conoscenza e dalle competenze dei suoi dipendenti. La valorizzazione dell'esperienza interna contribuisce a preservare questo capitale;
 - *nella adattabilità e innovazione*: il personale con esperienza all'interno dell'Ente può essere fonte di idee innovative, avendo una comprensione approfondita delle sfide e delle opportunità specifiche dell'Ente;



- atteso che le progressioni verticali in esame rispondono all'esigenza di sviluppare e valorizzare le professionalità che già sussistono nell'ambito dell'Ente e, essendo interamente finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) in una misura non superiore allo 0,55% del m.s. 2018, rientrano tra le progressioni speciali in deroga;
- tenuto conto che la procedura di che trattasi è disciplinata, oltre che dall'art. 52, comma 1bis del D.Lgs. 165/2001 anche dai principi di cui all'art. 35 d.lgs. 165/2001;
- visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali/Regioni Autonomie Locali, e in particolare le disposizioni in materia di ordinamento professionale e costituzione del rapporto di lavoro del personale non dirigente;
- ritenuto che le procedure di progressione verticale di cui all'art. 52, comma 1bis del d.lgs. 165/2001, in quanto selezioni interne rivolte unicamente al personale già dipendente dell'Ente, non sono soggette agli obblighi in materia di mobilità obbligatoria e volontaria preventive al reclutamento previste ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del D.lgs. 165/2001;
- visto il vigente Statuto della Camera di Commercio Riviere di Liguria;
- visti i criteri per l'attribuzione delle progressioni tra le aree ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del CCNL 16.11.2022 adottati con Determinazione del Segretario Generale n. 184 del 30.9.2024;
- ritenuto, in esecuzione del citato Piano dei fabbisogni 2025, di procedere al reclutamento, mediante progressione verticale "in deroga" ai sensi dell'art. 52, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e in applicazione dell'art. 13, comma 6 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, di n. 2 unità da inquadrare nell'Area degli Istruttori;

DETERMINA

di avviare la procedura valutativa per la progressione verticale in deroga riservata al personale interno della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ai sensi dell'art. 52, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e in applicazione dell'art. 13, comma 6 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, di n. 2 unità da inquadrare nell'Area degli Istruttori;

di approvare l'avviso di selezione allegato alla presente, comprensivo del modello di domanda di partecipazione, all. A), e del modello di curriculum, all. B), da presentare - come parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che il medesimo sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso;

di stabilire che le istanze di partecipazione alla procedura di selezione debbano pervenire, a pena di esclusione, entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito camerale;

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 32 Legge n. 69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Casarino)

firma digitale